

MINISTERO

Roma, 17 FEB.1962

DELLA MARINA MERCANTILE

Dir.Gen.Demanio Marittimo e Porti

A tutte le Direzioni Marittime

Divisione I Sez. I

A tutte le Capitanerie di Porto

Prot. n.511197-A.2/6

OGGETTO: Concessioni di beni demaniali marittimi. Ammontare delle cauzioni.

Handwritten signature/initials

Al Consorzio Autonomo del Porto di

GENOVA

All'Ente Autonomo del Porto di

NAPOLI

Provveditorato al Porto di

VENEZIA

CAPITANERIA DI PORTO	
LIVORNO	
Prot. N.	5155
Data	2 MAR 1962
Col.	V-16

Circolare N. 50

Serie II^

Titolo: Demanio Marittimo

In sede di esame della documentazione relativa alla istruttoria delle pratiche di concessioni demaniali si è avuto modo di rilevare che, nelle proposte avanzate dai competenti Uffici del Genio Civile per le OO.MM. per determinare l'ammontare delle cauzioni che, ai sensi dell'art.17 del Regolamento per la Navigazione Marittima, debbono essere prestate dai concessionari dei beni appartenenti al demanio marittimo, non vengono sempre indicati importi sufficienti e garantire l'osservanza di tutti gli obblighi dei concessionari verso l'Amministrazione:

Del tutto inadeguate od addirittura irrisorie sono, in particolare, le cauzioni proposte per quelle concessioni nelle quali, ai sensi del secondo comma dell'art. 39 del Cod.Nav., vengono richiesti ai concessionari canoni di mero riconoscimento

..../..

De/g

del carattere demaniale dei beni.

L'inconveniente prospettato dipende dalla prassi generalmente seguita di attenersi rigidamente, nel fissare l'ammontare delle cauzioni, al limite minimo previsto dall'ultimo comma del soprari-chiamato art.17 del Regolamento per la Navigazione Marittima.

Al riguardo, però, si osserva che il legislatore, stabilendo, con il suddetto articolo, che in nessun caso l'importo delle cauzio-ni può essere inferiore a due annualità del canone, ha soltanto in-dicato la misura minima, non quella massima delle cauzioni stesse e non ha pertanto inteso limitare in alcun modo la facoltà dell'Ammi-nistrazione di derogarvi, imponendo, in conseguenza, un ammontare maggiore, in tutti quei casi in cui l'applicazione del sopramenzio-nato criterio restrittivo non consentirebbe di porre a disposizione dell'Amministrazione stessa i mezzi necessari ad assicurare il sod-disfacimento dei crediti, il rimborso delle spese anticipate, e so-prattutto la possibilità di eseguire quei lavori che improvvisamen-te si rivelassero indispensabili, per avere il concessionario, co-munque, contravvenuto, nel corso della esecuzione delle opere, alle prescrizioni di cui al titolo di concessione rilasciatogli.

Pertanto, poichè l'Amministrazione deve essere sempre in gra-do di far valere immediatamente le sue pretese nei riguardi dei con-cessionari dei beni demaniali, si richiama l'attenzione delle compe-tenti Capitanerie di Porto, al cui ponderato apprezzamento è deman-dato ogni opportuno controllo sulle proposte formulate dagli Uffici del Genio Civile, sulla necessità che, in tutti i casi, l'ammontare delle cauzioni risulti effettivamente adeguato alle finalità che, con il versamento delle stesse, si vogliono assicurare.

p. IL MINISTRO

F.to Ghiglia

p.c.c.

IL DIRETTORE DI DIVISIONE

De/g